Il Ministro della cultura

Disposizioni applicative in materia di costituzione e funzionamento della commissione degli esperti per la selezione delle opere e dei progetti destinatari dei contributi di cui all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016 n. 220.

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*" e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", che ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in «Ministero della cultura»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2024, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";

VISTO il decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*";

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "*Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"* e, in particolare, l'articolo 26, comma 2, che prevede che i contributi selettivi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore e che con decreto del Ministro si provvede, altresì, a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti;

VISTO l'articolo 26, comma *2-bis*, della legge 14 novembre 2016, n. 220, che prevede che per le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo è autorizzata una spesa nel limite di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

VISTO il decreto del Ministero della cultura 8 ottobre 2024, n. 345, recante "*Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220*";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni urgenti in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190";*

DECRETA

Articolo 1
(Composizione e durata)

1. La Commissione di esperti, di cui all'art. 26, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220, è nominata annualmente dal Ministro della cultura ed è composta da 15 esperti, uno dei quali con funzioni di Presidente, scelti tra esperti in produzione, anche con riferimento ai relativi aspetti economico-finanziari, autori, sceneggiatori, registi, esperti in distribuzione o esercizio, esperti in programmazione, organizzazione e selezione di festival, premi e mercati, critici cinematografici, giuristi e professori universitari nelle materie cinematografiche e audiovisive, di comprovata qualificazione professionale ed esperienza di almeno 5 anni nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché tra personalità di chiara fama in ambito socio-culturale.
2. Gli esperti sono scelti dal Ministro tenuto conto dei seguenti criteri:
 a. diversificazione delle competenze professionali, anche rispetto alle diverse linee di intervento: la Commissione deve essere composta da almeno 6 esperti in produzione, anche con riferimento ai relativi aspetti economico-finanziari, non oltre 4 autori, sceneggiatori o registi, non oltre 4 esperti in distribuzione e/o esercizio, programmazione, organizzazione e selezione di festival, premi e mercati, non oltre 4 critici cinematografici, giuristi e professori universitari nelle materie cinematografiche e audiovisive e personalità di chiara fama in ambito socio-culturale;
 b. rispetto dell'equilibrio di genere: la Commissione deve essere composta nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 c. rispetto dell'equilibrio generazionale: la Commissione deve essere composta, nei limiti del possibile, da esperti di età diversa.
3. Almeno 5 esperti possono essere scelti nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo.
4. Gli esperti possono essere, altresì, scelti tra i candidati che hanno manifestato interesse ad esito di avviso di manifestazione di interesse di cui al successivo articolo 2, fermo restando quanto previsto al precedente comma 3.
5. Con decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo, la Commissione può essere suddivisa in almeno tre Sezioni, tenuto conto delle competenze di ciascun esperto anche rispetto alle diverse linee di intervento e del presumibile carico di lavoro. Ciascuna sezione è coordinata da un Coordinatore, indicato nel medesimo decreto direttoriale. Il decreto del Direttore generale stabilisce la composizione di ciascuna Sezione e le relative attribuzioni, indicando anche le attribuzioni che devono rimanere di competenza esclusiva della Commissione in seduta plenaria.
6. In caso di impedimento temporaneo, incluso l'obbligo di astensione di cui all'articolo 3 del presente decreto, al fine di garantire continuità all'azione amministrativa e consentire il regolare svolgimento delle riunioni, ogni componente delle eventuali Sezioni può essere sostituito da un componente di altra Sezione appartenente alla medesima categoria, su indicazione del Presidente, previa motivata comunicazione alla Direzione generale.

7. Gli esperti nominati durano in carica un anno e, in ogni caso, fino al completamento delle attività di valutazione inerenti al bando per cui è stato affidato l'incarico e possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico.
8. Il Direttore generale Cinema e audiovisivo può proporre al Ministro l'adozione del provvedimento di decadenza dall'incarico dell'esperto che non partecipi, senza giustificato motivo, ai lavori della Commissione o delle eventuali Sezioni per più di tre riunioni consecutive, ovvero che non rispetti gli obblighi di imparzialità e di riservatezza di cui all'articolo 3 ovvero gli obblighi di diligenza e perizia di cui all'articolo 4.
9. Nel caso venga meno, per dimissioni, impedimento permanente o decadenza, la maggioranza dei componenti, la Commissione decade automaticamente, salvo integrazione dei componenti con apposito decreto del Ministro della cultura. Nel caso venga meno, per dimissioni, impedimento permanente o decadenza, la maggioranza dei componenti delle eventuali Sezione, ogni componente delle Sezioni può essere sostituito da un componente di altra Sezione appartenente alla medesima categoria, con apposito decreto direttoriale.

Articolo 2
(Manifestazione di interesse)

1. Ai fini della composizione della Commissione di cui all'articolo 1, la Direzione generale Cinema e audiovisivo emana annualmente un apposito avviso di manifestazione di interesse, rivolto a:
 a. esperti in produzione, anche con riferimento ai relativi aspetti finanziari, autori, sceneggiatori o registi, esperti in distribuzione, esercizio, esperti in programmazione, organizzazione e selezione di festival, premi e mercati, con una comprovata esperienza nel settore cinematografico e audiovisivo non inferiore a 5 anni;
 b. critici cinematografici, giusristi e professori universitari nelle materie cinematografiche e audiovisive, con una comprovata esperienza non inferiore a 10 anni, e personalità di chiara fama in ambito socio-culturale.
2. Non possono partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti che:
 a. siano stati interdetti dai pubblici uffici con provvedimento anche non definitivo;
 b. siano stati condannati o abbiano riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 35 *bis* del d. lgs. 165/2001;
 c. abbiano riportato condanne anche non passate in giudicato in giudizi contabili o penali per dolo.

Articolo 3
(Incompatibilità e obblighi di riservatezza)

1. Gli esperti, all'atto del loro insediamento, dichiarano, ai sensi della legge n. 190 del 2012, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, e inoltre:
 a. di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti civili o amministrativi per fatti commessi in danno della Pubblica Amministrazione, di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione con enti o soggetti riconducibili all'oggetto di esame da parte della commissione;

b. di non beneficiare, per tutta la durata dell'incarico, in proprio o come presidenti, consiglieri di amministrazione o amministratori di enti o società ovvero quali soci, di contributi erogati ai sensi degli artt. 26 e 27 della legge n. 220 del 2016.

2. Gli esperti sono tenuti alla riservatezza riguardo allo svolgimento dei lavori, nonché alla documentazione acquisita per la valutazione dei progetti.
3. All'inizio di ogni seduta di valutazione gli esperti devono dichiarare l'inesistenza di eventuali rapporti economici di dipendenza o di collaborazione in relazione a soggetti, progetti ed attività oggetto di esame da parte della commissione, nonché l'impegno alla riservatezza di cui al comma precedente. In presenza di rapporti economici di dipendenza o di collaborazione in relazione a soggetti, progetti ed attività oggetto di esame, gli esperti sono tenuti ad astenersi.
4. All'inizio, nonché nel corso di ogni seduta di valutazione, gli esperti dichiarano o portano a conoscenza eventuali tentativi di contatto o influenza ricevuti da persone interessate all'esito favorevole o sfavorevole del progetto oggetto di valutazione. In ogni caso, eventuali reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza possono essere segnalati attraverso la piattaforma di *Whistleblowing* del Ministero della cultura.

Articolo 4
(Attribuzioni della Commissione)

1. La Commissione valuta con obbligo di imparzialità, diligenza e perizia, i progetti di scrittura, di sviluppo e di produzione delle opere cinematografiche e audiovisive ai fini dell'assegnazione dei contributi selettivi previsti dall'art. 26 della legge n. 220 del 2016.
2. La Commissione valuta i progetti in relazione alla qualità artistica e/o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, sulla base dei criteri e dei sottocriteri indicati nel bando, attribuendo un punteggio per ciascun criterio e sotto criterio e redigendo una sintetica motivazione per ciascun progetto.
3. La Commissione esprime, altresì, pareri sulle eventuali modifiche intervenute sui progetti beneficiari dei contributi selettivi e sulle questioni sottoposte dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo, inclusi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di opera difficile e, per le opere realizzate in regime di compartecipazione internazionale ovvero di produzione internazionale, il parere sulla sussistenza dei particolari elementi di interesse artistico, culturale, industriale e commerciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.P.C.M. 11 luglio 2017 e ss.mm.ii.

Articolo 5
(Attribuzioni del Presidente della Commissione e dei Coordinatori delle Sezioni)

1. Il Presidente della Commissione:
 a) cura i rapporti con gli uffici competenti della Direzione generale Cinema e audiovisivo e rappresenta la Commissione nei rapporti con l'esterno;
 b) dirige i lavori della Commissione;
 c) se la Commissione è suddivisa in Sezioni, in caso di impedimento temporaneo a presenziare da parte del Coordinatore della Sezione, ha facoltà di presiedere le sedute in sostituzione;
 d) se la Commissione è suddivisa in Sezioni, in caso di impedimento temporaneo, incluso l'obbligo di astensione di cui all'articolo 3 del presente decreto, di un componente di Sezione provvede a sostituirlo con un componente di altra Sezione appartenente alla medesima categoria;

e) segnala ai competenti Uffici della Direzione generale Cinema e audiovisivo eventuali esigenze di modifica del regolamento di funzionamento della Commissione;
f) convoca la Commissione in seduta plenaria nei casi previsti dal presente decreto e dal regolamento di funzionamento;
g) segnala al Direttore generale Cinema e audiovisivo, ai fini della proposta di provvedimento di decadenza dall'incarico di cui all'articolo 1, comma 8, del presente decreto, gli esperti che non partecipano, senza giustificato motivo, ai lavori della Commissione o delle eventuali Sezioni per più di tre riunioni consecutive, ovvero che non rispettano gli obblighi di imparzialità e di riservatezza di cui all'articolo 3 ovvero gli obblighi di diligenza e perizia di cui all'articolo 4.

2. Il Coordinatore di Sezione, in caso di suddivisione della Commissione in Sezioni:
a) dirige i lavori della Sezione, sulla base delle indicazioni del Presidente volte a dare uniformità all'attività di tutte le Sezioni;
b) convoca la Sezione, nelle modalità previste dal presente decreto e dal regolamento di funzionamento;
c) segnala al Presidente, ai fini della lettera g) del precedente comma, gli esperti della Sezione che non partecipano, senza giustificato motivo, ai lavori della Commissione o delle Sezioni per più di tre riunioni consecutive, ovvero che non rispettano gli obblighi di imparzialità e di riservatezza di cui all'articolo 3 ovvero gli obblighi di diligenza e perizia di cui all'articolo 4.

Articolo 6
(Funzionamento)

1. Le riunioni della Commissione e delle ventuali Sezioni si svolgono di norma con cadenza settimanale, fatte salve esigenze particolari segnalate dai competenti Uffici della Direzione generale Cinema e audiovisivo, presso la Direzione generale Cinema e audiovisivo e/o in modalità telematica.
2. La Commissione e ciascuna eventuale Sezione, sulla base delle rispettive attribuzioni di cui all'articolo 1, comma 5, del presente decreto e del numero delle richieste ammissibili, stabilisce un calendario delle riunioni, sulla base del programma di lavoro predisposto dal competente ufficio della Direzione generale. Il calendario delle riunioni della Commissione in seduta plenaria e delle eventuali Sezioni è pubblicato sul sito della Direzione generale Cinema e audiovisivo e aggiornato in caso di intervenute variazioni.
3. La convocazione delle sedute della Commissione in seduta plenaria e delle eventuali Sezioni è effettuata, rispettivamente, dal Presidente e dal Coordinatore di Sezione, mediante comunicazione a mezzo PEC della data, dell'ora e dell'ordine del giorno. La documentazione relativa all'ordine del giorno della seduta è messa a disposizione degli esperti, in tempo utile, dagli uffici della Direzione generale Cinema e audiovisivo.
4. Le modalità di svolgimento delle attività della Commissione e delle eventuali Sezioni, e ogni altro aspetto utile ai fini dell'attività, sono stabilite da apposito regolamento di funzionamento della Commissione, adottato con decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo e recepito dalla Commissione in seduta plenaria in occasione del suo insediamento.
5. Al fine della validità delle riunioni della Commissione e delle eventuali Sezioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni della Commissione e delle eventuali Sezioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti, secondo le ulteriori specifiche contenute nel regolamento di cui al

precedente comma 4. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o del Coordinatore di ciascuna Sezione.

6. Ai fini della valutazione, la Commissione degli esperti ha la facoltà di svolgere audizioni, di tutti o parte dei soggetti che hanno presentato richiesta di contributo, anche in modalità da remoto, al fine di poter approfondire o chiarire eventuali elementi ritenuti di rilievo per una compiuta valutazione e non pienamente desumibili dalla documentazione prodotta. Tali audizioni sono svolte previa convocazione degli interessati da parte della DGCA, su richiesta della Commissione degli esperti, d'ufficio o su istanza dei soggetti che hanno presentato richiesta di contributo.
7. In caso di decisioni assunte non all'unanimità e laddove almeno un esperto ne ravvisi la necessità, i progetti valutati dall'eventuale Sezione possono essere sottoposti al riesame a cura della Commissione in seduta plenaria, previa motivata richiesta al Presidente da parte di almeno un esperto appartenente alla Sezione di valutazione in prima istanza. Valutata la richiesta, il Presidente provvede a convocare la Commissione in seduta plenaria per il riesame. In tal caso, la decisione assunta dalla Commissione in seduta plenaria si intende definitiva.
8. La partecipazione dei componenti è da intendersi a titolo personale e non può costituire oggetto di delega.

Articolo 7
(Attività di segreteria)

1. Per lo svolgimento delle attività la Commissione e le eventuali Sezioni si avvalgono di un segretario individuato dal Direttore generale Cinema e audiovisivo tra i funzionari in servizio presso la Direzione stessa. Delle riunioni della Commissione e delle eventuali Sezioni è redatto apposito verbale.
2. Il Segretario redige il verbale di ciascuna riunione nel quale, oltre all'esito delle valutazioni, deve essere fatta espressa menzione, su richiesta, dei voti contrari e delle eventuali astensioni, nonché di ogni altra valutazione ritenuta opportuna. Il verbale è firmato dal Presidente della commissione o dal Coordinatore di Sezione, in caso di suddivisione in Sezioni, e dal Segretario.
3. I pareri della Commissione e delle eventuali Sezioni espressi nel verbale sono trasmessi dal Segretario alla Direzione generale Cinema e audiovisivo e sono raccolti, a cura dell'ufficio di segreteria, in appositi registri, anche informatici.
4. Il supporto all'attività della Commissione e delle eventuali Sezioni è assicurato dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi incluse le risorse di cui all'art. 26, comma 2-bis, della legge n. 220 del 2016. La Direzione generale Cinema e audiovisivo, tra l'altro: garantisce che la Commissione degli esperti svolga le proprie attività nel rispetto delle normative di riferimento, delle procedure e degli indirizzi istituzionali; fornisce supporto tecnico-amministrativo agli esperti, quando necessario e quando richiesto; informa gli esperti di eventuali aggiornamenti sui progetti da esaminare.

Articolo 8
(Indennità)

1. A ciascun componente della commissione è riconosciuta un'indennità annua pari a euro 15.000, oltre gli oneri di legge a carico dell'Amministrazione. Al Presidente è riconosciuta un'indennità pari a euro 20.000.
2. L'indennità di cui al comma 1 è decurtata in proporzione alla mancata partecipazione ai lavori della Commissione e delle eventuali Sezioni, fatti salvi i casi di astensione obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto e quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, del presente decreto.

Articolo 9
(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro della cultura n. 271 del 6 settembre 2024, recante *"Disposizioni applicative in materia di costituzione e funzionamento della commissione degli esperti per la selezione delle opere e dei progetti destinatari dei contributi di cui all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220*" e, conseguentemente, decade la Commissione di esperti nominata con decreto del Ministro della cultura 23 settembre 2024, n. 282.
2. Nelle more della nomina della Commissione ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro della cultura 6 settembre 2024, n. 271, e continua ad operare la Commissione nominata con decreto del Ministro della cultura 23 settembre 2024, n. 282 in relazione ai bandi emanati negli anni precedenti all'anno 2026.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 3 luglio 2026

IL MINISTRO
Firmato digitalmente da
ALESSANDRO GIULI
CN = ALESSANDRO GIULI
O = MINISTERO DELLA CULTURA
C = IT